REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LOMBARDIA, SEZIONE II DI MILANO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.3878/2002, proposto da Arrigoni Giancarlo, rappresentato e difeso dagli avvocati Guido Bardelli e M.Alessandra Bazzani, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, Via Cornaggia n.10,

CONTRO

l'Anas, ente nazionale per le strade, in persona del legale rappresentante pro tempore,

e nei confronti

dell'Amministrazione provinciale di Lecco, in persona del presidente pro tempore,

per l'annullamento

del provvedimento prot.n.009024T, datato 4/11/2002, di sostanziale diniego all'accesso ai documenti amministrativi, di cui alla richiesta del ricorrente in data 20/9/2002; nonchè per la declaratoria dell'ordine di esibizione dei documenti richiesti.

Visto il ricorso con i relativi allegati, e gli atti tutti di causa.

FATTO

Il ricorrente, proprietario del terreno identificato al mappale 1050 fg.4, situato nel Comune di Ballabio, prospiciente la SS n.36, espone quanto appresso: a seguito di impugnativa, innanzi al T.a.r., del decreto di occupazione d'urgenza emesso dal Prefetto di Lecco a favore dell'Anas, e dell'accoglimento dell'istanza cautelare, egli addiveniva ad un accordo con l'Anas stessa, nel quale veniva convenuta l'eliminazione della strada di servizio prevista dal progetto su quel mappale, la realizzazione di un collegamento pedonale, il ripristino dell'accesso carraio, la realizzazione di barriera antirumore, la realizzazione di un muro di sostegno, il ripristino degli impianti fognari e tecnologici.

Al fine di coordinare con tali opere la realizzazione di un box interrato, assentita al ricorrente con concessione edilizia n.73/2000 del 6/6/2001, questi chiedeva all'Anas di avere copia del progetto esecutivo concernente le suddette opere viabilistiche, il cronoprogramma dei lavori, i dettagli progettuali degli interventi convenuti, ottenendo come risposta la nota datata 4/11/2002, secondo la quale, essendo in atto una rivisitazione del progetto, il richiedente sarebbe stato informato circa la nuova ipotesi progettuale solo successivamente, al momento della soluzione progettuale definitiva.

Il ricorrente, rilevato che tale risposta elude la domanda di accesso, deduce i seguenti motivi di illegittimità: violazione degli artt.22 e seguenti nonché degli artt.7-10 della legge n.241/1990, difetto di motivazione, sviamento (premesso che l'attività di progettazione cui l'Anas è chiamata corrisponde ad una tipica funzione pubblicistica, il ricorrente evidenzia che la risposta dell'Anas, adducendo un generico riesame del progetto non offerto in

La pubblicazione dei testi non ha carattere di ufficialità ed è gratuita

visione, è un sostanziale e implicito diniego all'accesso, in quanto l'accordo bonario tra le parti imponeva opere da definire in tempi certi, in relazione all'avanzamento dei lavori pubblici: per la comprensione della situazione progettuale vigente e delle alternative possibili, il ricorrente adduce il proprio interesse a conoscere il progetto oggi approvato e dotato della pubblica utilità).

Alla camera di consiglio del 22/1/2003, relatore il dottor Gianluca Bellucci, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Il Collegio rileva che l'Anas rientra tra le pubbliche Amministrazioni nei cui confronti è esercitatile il diritto di accesso; ciò anche a seguito della privatizzazione prevista dall'art.7 del d.l.n.138 dell'8/7/2002, convertito nella legge n.178 dell'8/8/2002, in quanto trattasi di privatizzazione in senso solo formale, ossia in quanto la prevista trasformazione dell'Anas da ente pubblico a società per azioni non ha fatto venir meno il controllo pubblico sulla sua attività, come dimostrano il fatto che lo Stato è proprietario della totalità delle azioni, la designazione pubblicistica degli organi sociali, e il previsto controllo della Corte dei Conti (art.7 commi 6 e 11 della legge n.178/2002).

Gli atti chiesti dal ricorrente, inoltre, rientrano tra i documenti amministrativi previsti dall'art.22 della legge n.241/1990, giacchè il progetto esecutivo delle opere viarie, il cronoprogramma dei relativi lavori ed i dettagli progettuali costituiscono atti utilizzati ai fini dell'attività pubblicistica dell'Anas. Infatti, l'accesso ai documenti amministrativi è

La pubblicazione dei testi non ha carattere di ufficialità ed è gratuita

correlato a tutta l'attività di cura concreta degli interessi pubblici (Cons.Stato, IV, n.82/1997).

La concessione del predetto accesso, nel caso in esame, appare necessitata dall'intervenuta stipula dell'accordo bonario e dalle ripercussioni sulla proprietà del ricorrente degli atti oggetto dell'istanza di accesso.

L'atto sottoscritto dall'Anas ad esito dell'istanza di accesso, costituendo un differimento, e non un doveroso accoglimento dell'istanza medesima, è da considerare elusivo dell'obbligo di provvedere ed equivale pertanto ad un rigetto della predetta istanza (Cons.Stato, VI, 23/12/1994, n.1814; idem, 3/6/1997, n.840; TAR Puglia, Lecce, I, 13/3/2001, n.1037), rigetto illegittimo, giacchè la rivisitazione del progetto, prospettata dall'Ente, nulla toglie alla necessità, per il ricorrente, di comprendere la situazione progettuale vigente e le alternative possibili.

Le spese di giudizio, inclusi gli onorari difensivi, sono liquidate in euro 1500 (millecinquecento), da porre a carico dell'Anas.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Seconda Sezione di Milano, definitivamente pronunciando sul ricorso n.3878/2002, lo accoglie, e per l'effetto ordina all'Anas di esibire al ricorrente i documenti richiesti. Pone a carico dell'Anas le spese di giudizio, da pagare al ricorrente nella misura complessiva di euro 1500 (millecinquecento).

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso, in Milano, nella Camera di Consiglio del 22/1/2003, con l'intervento dei Magistrati:

La pubblicazione dei testi non ha carattere di ufficialità ed è gratuita

Pio Guerrieri - Presidente

Adriano Leo - Componente

Gianluca Bellucci - Componente relatore

La pubblicazione dei testi non ha carattere di ufficialità ed è gratuita